

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2895**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

Trattamento di quiescenza degli appartenenti  
alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità

*Presentato alla Presidenza il 12 agosto 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, venne disposto lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (ripartita in milizia legionaria e sue specialità) e delle milizie speciali, e furono stabiliti, nei confronti del personale in servizio permanente i seguenti criteri:

1°) gli appartenenti alla milizia legionaria e sue specialità (confinaria, milmart, ecc.) provenienti dalle eguali categorie delle Forze armate potevano chiedere di essere riammessi nella forza armata presso la quale prestavano servizio. Sulla riammissione avrebbero giudicato insindacabilmente i Ministri interessati. Il rimanente personale e quello che non presentasse domanda o la cui domanda non fosse accolta, venivano collocati in congedo ed ammessi al trattamento di quiescenza. In base a valutazione insindacabile fatta caso per caso dai Ministri compe-

tenti poteva essere concessa la pensione in misura non superiore al minimo rispetto al grado rivestito dall'interessato, in luogo del meno favorevole trattamento spettante;

2°) gli appartenenti alle milizie ferroviaria e postelegrafonica rientravano, rispettivamente, nei ranghi del personale civile delle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica, dai quali erano stati tratti. Agli estranei si applicavano le disposizioni concernenti il personale della milizia legionaria;

3°) gli appartenenti alle milizie stradale e portuaria potevano chiedere l'ammissione nei ruoli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

4°) gli appartenenti alla milizia forestale passavano con tutti i quadri a costituire il Corpo forestale dello Stato.

Il successivo regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, stabilì, all'articolo 1, che gli ufficiali della disciolta milizia volontaria

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio, qualora contassero almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno cinque di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, avrebbero liquidato il trattamento di pensione stabilito dallo statuto dell'Opera stessa.

Gli articoli 2 e 3 dello stesso regio decreto-legge n. 102 stabilirono, rispettivamente:

a) per i sottufficiali in servizio permanente della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, un trattamento di pensione eguale a quello dei sottufficiali di carriera dell'Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio;

b) per i graduati e militari di truppa in servizio permanente della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, un'indennità *una tantum* pari ad una mensilità di paga per ogni anno di servizio intero prestato.

Il successivo articolo 4 concedeva, poi, agli ufficiali e sottufficiali che non avessero maturato il minimo di servizio per la pensione, un'indennità *una tantum* pari ad una mensilità dello stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, salva la facoltà dei competenti Ministeri di attribuire il trattamento di pensione non superiore al minimo.

L'articolo 5 disponeva, inoltre, che a tutti gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio, purché contassero non meno di sei anni di servizio effettivo e avessero sempre versato i contributi mensili stabiliti dallo statuto dell'Opera di previdenza per la milizia volontaria per la sicurezza nazionale doveva essere corrisposta oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » della predetta Opera di previdenza.

Dall'insieme delle disposizioni citate risulta che il legislatore si era ispirato, nei confronti del personale in servizio permanente, al principio del reimpiego e del riconoscimento del trattamento di quiescenza contemplato dalle norme precedentemente in vigore.

Tale trattamento si identificava con quello degli appartenenti all'Arma dei carabinieri per il personale delle milizie della strada, forestale e portuaria e con quello del personale delle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica rispettivamente per gli appartenenti alle milizie ferroviaria e postelegrafonica. Per il personale della milizia legionaria

e sue specialità era previsto un trattamento di pensione e di quiescenza liquidato dall'Opera di previdenza della milizia secondo disposizioni modellate sui principi generali che regolano la concessione dei trattamenti in parola da parte dello Stato, e cioè: ritenuta obbligatoria del 6 per cento sullo stipendio, diritto e trattamento di pensione (denominato nella fattispecie « assegno vitalizio ») dopo 20 anni di servizio, diritto ad una indennità *una tantum* sia nei casi di cessazione dal servizio con diritto ad assegno vitalizio, sia negli altri casi, reversibilità dell'assegno vitalizio e dell'indennità *una tantum* (confronta statuto dell'anzidetta Opera, approvato con regio decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni, tra le quali segnatamente le modificazioni apportate con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1282).

Senonché i criteri cui il legislatore si era fin'allora ispirato furono radicalmente mutati con il decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, il quale stabilì, tra l'altro, la decadenza degli appartenenti alla disciolta milizia legionaria e sue specialità da tutti i diritti contemplati dallo statuto dell'Opera di previdenza della milizia, e consentì il solo rimborso, a domanda da presentarsi entro un anno dalla cessazione delle ostilità e senza interessi, dei contributi personali versati alla sezione per assegni vitalizi della predetta Opera, ormai posta in liquidazione. Venne abrogata, inoltre, la facoltà dei Ministri competenti di concedere il trattamento di pensione minimo in luogo dell'indennità *una tantum*.

Tali norme furono poi modificate dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, con il quale venne disposto che, entro il limite del valore di realizzo dei beni già appartenenti alla disciolta Opera di previdenza della milizia, detratti i contributi a suo tempo corrisposti dall'Erario e le passività dell'Opera stessa, si sarebbe provveduto al pagamento del valore di riscatto degli assegni vitalizi a favore degli iscritti o dei loro familiari che ne avevano maturato il diritto al 9 dicembre 1943 (data di entrata in vigore del regio decreto-legge n. 102 sullo scioglimento della milizia). Quelli che non avevano maturato tale diritto avrebbero percepito un'indennità *una tantum* pari ad una mensilità del trattamento economico alla cennata data per ogni anno o frazione di anno di servizio valutabile secondo l'ordinamento dell'Opera.

Nei confronti del personale delle milizie speciali, invece, sia il decreto legislativo numero 165 che il decreto legislativo n. 149 man-

tennero fermo il principio del rispetto dei diritti acquisiti in materia di trattamento di pensione e di quiescenza.

Gioverà qui un cenno riepilogativo sulla sorte degli appartenenti alle milizie speciali.

La maggior parte del personale delle milizie ferroviaria e postelegrafonica, provenendo dal personale civile delle rispettive Amministrazioni, è rientrata nei ruoli di origine, in virtù degli articoli 6 e 9 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B. Agli estranei è stato liquidato, dallo Stato, il trattamento di quiescenza o di pensione spettante secondo le normali disposizioni.

La milizia forestale, giusta l'articolo 17 del regio decreto-legge n. 16-B, è passata a ricostituire il Corpo forestale dello Stato, al quale è stato dato un nuovo ordinamento col decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, che ha ripristinato, di massima, le qualifiche preesistenti.

Per gli appartenenti alle milizie della strada e portuaria gli articoli 12 e 15, rispettivamente, del regio decreto-legge n. 16-B avevano previsto, come si è detto, il passaggio a domanda nell'Arma dei carabinieri. I due articoli anzidetti furono abrogati dal regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, ma successive norme hanno regolato la posizione degli interessati sempre in conformità del principio del reimpiego e del rispetto dei diritti acquisiti in materia di trattamento di pensione o di quiescenza.

In particolare, con decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, è stato consentito agli ex ufficiali e sottufficiali in servizio permanente della disciolta milizia della strada di partecipare, nella prima attuazione del decreto stesso, ai concorsi per ricoprire le vacanze determinatesi nei ruoli del personale dei servizi di polizia stradale. Con legge 20 ottobre 1949, n. 808, è stato, poi, disposto che il personale già in servizio permanente della disciolta milizia della strada non sistemato venga considerato collocato in congedo d'autorità a decorrere dal 1° gennaio 1947. A detto personale, oltre alla pensione o all'indennità *una tantum* con una maggiorazione di cinque anni dal servizio utile, è stato riconosciuto il diritto a parte degli assegni di attività per il periodo 9 dicembre 1943-1° gennaio 1947, dichiarato valido anche agli effetti del trattamento di quiescenza. Con legge 11 gennaio 1951, n. 31, sono state, infine, emanate, per gli appartenenti alla disciolta milizia portuaria, norme identiche a quelle contenute nella citata legge n. 808.

Dall'esposizione che precede risulta che il personale della disciolta milizia legionaria e sue specialità, a differenza di quello delle milizie speciali, oltre ad essere rimasto escluso da qualsiasi sistemazione, può ottenere, allo stato della legislazione, soltanto il pagamento, entro il limite del valore di realizzo dei beni dell'Opera di previdenza della milizia o del valore di riscatto degli assegni vitalizi o di un'indennità di buonuscita pari a tante mensilità del trattamento economico in godimento al 9 dicembre 1943 quanti sono gli anni di servizio.

Da un calcolo sommario risulterebbe che agli aventi diritto spetterebbe una liquidazione che potrebbe arrivare in qualche caso sporadico, alle tre o quattrocentomila lire, ma che nella normalità dei casi si aggirerebbe sulle sessantamila lire.

Si tratta, quindi, di somme modeste, oggi ben lontane dal corrispondere all'importo di liquidazioni proporzionali agli anni di servizio prestati e al valore reale delle somme versate.

È da tener presente, inoltre, che il criterio posto a base del trattamento è quello della liquidazione una volta tanto e non già quello normale della pensione calcolata in base agli anni di servizio prestati e agli stipendi percepiti.

Una così grande differenza rispetto al personale delle milizie speciali non appare giustificata, in quanto, ancorché la milizia ordinaria e quelle speciali avessero organici separati, e nonostante la diversità d'impiego e di provenienza identico era il loro vincolo politico con il cessato regime, come identica era di riflesso, la loro posizione giuridica nell'ordinamento del tempo che le considerava tutte, senza eccezione alcuna, tra le forze armate dello Stato.

D'altra parte, poiché le prime disposizioni legislative sullo scioglimento della milizia avevano riconosciuto anche agli appartenenti alla milizia legionaria e sue specialità il trattamento di quiescenza spettante in base alle preesistenti norme, si è ritenuto equo ripristinare, in termini sostanzialmente analoghi, quel trattamento che successive norme emanate in periodo eccezionale avevano abolito: portando così un nuovo contributo alla distensione degli animi ed alla pacificazione nazionale, secondo le direttive programmatiche annunciate dal Governo.

Il presente disegno di legge è precisamente rivolto a questo fine. Posta in liquidazione l'Opera di previdenza della milizia ed incamerato il suo patrimonio allo Stato, si è sta-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bilito che sia ora questo direttamente a corrispondere il trattamento in parola.

Gli articoli 1 a 3 del disegno di legge disciplinano la concessione del trattamento di quiescenza agli ufficiali, al personale civile assimilato e ai sottufficiali.

La pensione vitalizia è stata attribuita agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile assimilato con almeno 20 anni di servizio utile (quindici se ex combattenti), di cui almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza se ufficiali o civili assimilati ovvero tre se sottufficiali. Questo minor periodo si giustifica con il fatto che l'iscrizione all'Opera di previdenza fu estesa ai sottufficiali soltanto nel 1940 con determinazione dell'Opera di previdenza.

Per quanto concerne i civili, si fa presente che si tratta di 9 elementi, tutti assimilati agli ufficiali, già in servizio presso il Comando generale.

Il requisito dei 20 anni di servizio è stato stabilito in conformità dei principi generali vigenti in materia pensionistica e delle norme dello statuto della disciolta Opera di previdenza, che richiedevano appunto tale requisito, unitamente a quello della iscrizione per cinque anni all'Opera stessa.

A coloro che non siano in possesso dei predetti requisiti è corrisposta una indennità *una tantum* pari a tante mensilità dello stipendio quanti sono gli anni o frazione di anno di servizio prestato.

Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952 (cioè dal principio dell'esercizio finanziario in corso) ed è liquidato sullo stipendio o paga iniziali vigenti alla detta data per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato o il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, e successive modificazioni. Detto decreto-legge stabilì, tra l'altro, i gradi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e la loro corrispondenza a quelli dell'Esercito.

Per le aliquote di liquidazione si è fatto riferimento a quelle previste dal decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 883, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'Esercito.

Viene altresì stabilito che gli ex appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità provvisti di pensione normale a carico dello Stato, perché provenienti da altra forza armata o da amministrazioni civili dello Stato, abbiano

diritto ad una nuova liquidazione della pensione con il computo del servizio pensionabile prestato nella milizia.

Correlativamente, l'articolo 6 del disegno di legge dispone che al personale in servizio pensionabile nelle Amministrazioni dello Stato sia riconosciuto valido, ai fini di pensione, il servizio pensionabile prestato nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità.

Gli articoli 4 e 5 riguardano la valutazione dei servizi, la reversibilità delle pensioni, la perdita e il riacquisto del diritto a pensione e non abbisognano di particolari chiarimenti.

L'articolo 7 stabilisce che a coloro i quali erano già in godimento di assegni vitalizi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale perché collocati in congedo anteriormente al 9 dicembre 1943 (assegni soppressi in base al decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165) sia ora liquidato il trattamento di pensione secondo le norme che precedono.

L'articolo 8 regola la liquidazione del trattamento di quiescenza indiretto, nella ipotesi che colui il quale avrebbe avuto diritto al trattamento diretto sia deceduto anteriormente al 1° luglio 1952.

Non occorre alcuna particolare norma per il caso di decesso successivo alla data suddetta, giacché in tal caso, come è ovvio, soccorrono le norme del diritto successorio per quanto (rate di pensione o indennità) sia già entrato nel patrimonio del *de cuius*, e quelle sulla reversibilità di pensione, quando spetti.

L'articolo 9 concede ai graduati e militari di truppa una indennità di cessazione, commisurata alla vigente indennità di buona uscita, trattandosi di personale che non aveva diritto ad un vero e proprio trattamento di quiescenza, al quale purtuttavia l'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 1944, numero 102, aveva dato il diritto ad un certo indennizzo in relazione alla anzianità di servizio.

L'articolo 10 stabilisce il recupero delle somme eventualmente corrisposte in base ai decreti legge nn. 16-B e 102 e ai decreti legislativi nn. 165 e 249, più volte citati, nonché delle altre somme delle quali gli attuali beneficiari siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

Allo scopo di definire sollecitamente le posizioni di che trattasi, con l'articolo 11 si fissa il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della legge per la presentazione delle domande di liquidazione delle pensioni di-

rette, indirette e di riversibilità, e delle indennità previste dai precedenti articoli.

L'articolo 12 concerne le pensioni e gli assegni privilegiati ordinari o di guerra già revocati con decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e ripristinati per effetto del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249.

Al riguardo è bene chiarire che si tratta:

1°) delle pensioni e degli assegni di guerra, diretti o di riversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna;

2°) delle pensioni concesse, in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai mutilati per la causa nazionale e alle famiglie dei caduti nonché agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti.

Tali pensioni ed assegni furono revocati con decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e successivamente ripristinati dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, con i seguenti criteri:

*Per le pensioni e gli assegni di cui al n. 1), nei confronti:*

a) dei titolari di pensioni ed assegni di prima categoria;

b) dei titolari di pensioni ed assegni di categoria inferiore alla prima, quando non fosse risultato, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna;

c) dei familiari dei caduti nella guerra predetta.

*Per le pensioni di cui al n. 2),* quando fosse risultato escluso che il danno nel corpo e nella salute era stato riportato in servizio politico della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale quale organizzazione di partito.

Il predetto decreto legislativo n. 249 stabilì che per ottenere il ripristino, doveva essere presentata domanda entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Tale termine, con la legge 26 gennaio 1949, n. 20, è stato portato al 31 dicembre 1949.

Sta di fatto, però che, anche posteriormente al 31 dicembre 1949, sono pervenute e continuano a pervenire numerose istanze, specialmente di vedove e di orfani, intese ad ottenere il ripristino delle pensioni od assegni in parola.

Si è ritenuto, quindi, opportuno di riaprire, con l'articolo 12 del disegno di legge, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'emananda legge, il termine per la presentazione delle relative domande.

L'articolo 13, in armonia con i principi generali della legislazione sulle pensioni, demanda alla Corte dei conti la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti emanati in applicazione della legge.

Seguono disposizioni finali, l'una di carattere abrogativo, l'altra intesa a stabilire la copertura dell'onere finanziario per l'esercizio in corso, in adempimento dell'articolo 81 della Costituzione.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonché al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, è concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum* indicati negli articoli seguenti. Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

## ART. 2.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'articolo 1, che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo valutabile secondo le disposizioni del successivo articolo 4, hanno diritto al trattamento di pensione. Il predetto periodo minimo di 20 anni è ridotto a 15 anni per gli ex combattenti.

Il trattamento di pensione è liquidato sullo stipendio o paga iniziali vigenti alla data del 1° luglio 1952 per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato e il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, e successive modificazioni. La liquidazione si effettua con le aliquote stabilite dal decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali provenienti da altra forza armata o da amministrazioni civili dello Stato i quali siano titolari di una pensione normale a carico dello Stato, hanno diritto ad una nuova liquidazione della pensione medesima, con il computo dei servizi di cui all'articolo 4, lettera a) della presente legge.

## ART. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B non avevano raggiunta l'anzianità stabilita dal primo comma dell'articolo 2, hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a una mensilità dello stipendio o della paga iniziale vigenti alla data del 1° luglio 1952, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

## ART. 4.

Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:

a) il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella di-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;

b) il servizio militare prestato in altre forze armate, purché sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;

c) il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le amministrazioni dello Stato.

## ART. 5.

Per il computo degli aumenti di favore, per la reversibilità delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonché per quant'altro non espressamente contemplato dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le vigenti norme sulle pensioni militari.

## ART. 6.

Al personale che presta servizio pensionabile nelle amministrazioni dello Stato è riconosciuto valido, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui all'articolo 4, lettera a).

## ART. 7.

Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio 1952, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge.

## ART. 8.

Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1° luglio 1952, è liquidato agli aventi diritto il trattamento di quiescenza indiretto. La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952.

## ART. 9.

I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, hanno diritto ad una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1° luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

Qualora le persone indicate nel precedente comma siano decedute anteriormente alla

data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cessazione è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile.

ART. 10.

Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, saranno integralmente recuperate sulle pensioni o sulle indennità da liquidare a norma della presente legge, nei confronti dei beneficiari o dei loro aventi causa.

Saranno parimenti recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

ART. 11.

Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonché delle indennità previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle liquidazioni.

ART. 12.

Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, possono essere presentate fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

ART. 14.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

ART. 15.

Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.